

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 06/04/2009 n. 2142

d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.5

Affinché sussista un'effettiva situazione di controllo sostanziale e, conseguentemente, la riconducibilità delle due imprese ad un unico centro decisionale occorrono una serie di indizi tra cui, il dato, tipicamente di carattere sostanziale, della perfetta identità dell'assetto societario dei due soggetti, con l'interscambio degli organi societari rappresentativi e tecnici, palesemente significativo affinché possa essere ragionevolmente ipotizzato quanto meno un reale e consistente pericolo che i due non si trovino in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza, ossia quanto basta per l'integrazione del legittimo presupposto dell'esclusione, senza che fosse necessaria la verifica delle offerte da parte della stazione appaltante.